

ESEMPIO DI DOCUMENTO IDONEO AD ASSolvere LE PROCEDURE DI DOVUTA DILIGENZA

PRESCRIZIONI DI MASSIMA E POLIZIA FORESTALE

(R.D. 30 Dicembre 1923, n. 3267 - L.R. 4 Settembre 1981, n. 30) Modulo per la comunicazione (art. 3)

Ente Delegato
Comune

Oggetto della comunicazione: utilizzazione boschiva

Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Professione

Residenza:
Comune
Località
Via e n.
Provincia
Codice fiscale

Titolo di godimento dei terreni (proprietario, affittuario, usufruttuario ecc.)

Descrizione dell'intervento:

Ubicazione dell'intervento Comune

Località

Dati catastali		Superficie (Ha)		Tipo di bosco (vedere legenda)	Età del bosco
foglio	mappale	catastale	interessata		
Totale superficie					

Integrare le informazioni relative a specie e denominazione commerciale a tergo inserire quantitativo del prodotto (T o mc), dati del fornitore (proprietario del bosco) se diverso dall'operatore, dati del commerciante e del veicolo utilizzato.
Eventuali estremi del contratto tra operatore e proprietario del bosco.

REGOLAMENTO SULLA DOVUTA DILIGENZA FORESTALE

Il regolamento della UE n° 995/2010 - European Timber Regulation introduce obblighi per tutti i soggetti che immettono e/o commercializzano legno e prodotti da esso derivati in tutti i paesi europei

Questo regolamento ha lo scopo di contrastare il **commercio** di legno e/o dei suoi derivati di **provenienza illegale**, vietandone l'immissione e commercializzazione sul mercato europeo.

Per immissione e/o commercializzazione si intende la prima "messa a disposizione del legno e/o dei suoi derivati sul mercato"

QUANDO SI DEFINISCONO DI PROVENIENZA ILLEGALE IL LEGNO E/O I SUOI DERIVATI?

L'art. 2 lett G del regolamento UE 995/2010 da la seguente definizione di "provenienza illegale":

Ai fini del presente regolamento si intende per "provenienza illegale" il legno e/o i suoi derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel paese di produzione

Lo stesso art 2 alla lettera F definisce quando il legno e/o derivati sono da considerarsi di provenienza legale:

f) **"di provenienza legale" quando è ottenuto conformemente alla legislazione applicabile nel paese di produzione.**

COSA SI INTENDE PER "LEGISLAZIONE APPLICABILE"

La lettera H del regolamento definisce "legislazione applicabile" **la legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti materie:**

- ✓ Il prelievo di legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, **ove siano di immediata pertinenza per il prelievo di legname**
- ✓ i diritti legittimi di terzi relativi all'uso ed alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname

COSA SI INTENDE PER COMMERCIALIZZAZIONE

L'art 2 alla lettera b definisce "commercializzazione":

Commercializzazione, la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di una attività commerciale **a titolo oneroso o gratuito.**

E' altresì compresa la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Non costituisce commercializzazione la fornitura sul mercato interno di prodotti del legno ottenuti da legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato interno.

.....Ovviamente non costituisce commercializzazione la sola utilizzazione boschiva, intesa come l'insieme di operazioni di taglio (abbattimento, sramatura, depezzatura, allestimento) di boschi cedui o fustaie.....